

Reg. Sent. 1881/2025

Depositata il 10.12.2025

N. 1035/25 R.G. TRIB.

N. 521/25 R.G.N.R.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice *Dott. Nicola Colantonio*, all'udienza del 10.12.2025, ha pronunciato, con la lettura della motivazione e del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

E. A., nato in (...) il (...), ivi residente in Via (...), elettivamente domiciliato (come attestato nel provvedimento di ammissione al Gratuito Patrocinio) presso il difensore;

LIBERO NON COMPARSO Presente ex art. 420 n. 2 ter

cpp

Difensore di fiducia Avv.to C. D. M.;

IMPUTATO:

per il delitto p. e p. dagli artt. 99, comma 4°, 56-624, 625, comma 1°, n. 7) c.p. perchè, al fine di trarne profitto per sè o per altri, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di un quantitativo di dolciumi per il valore commerciale di circa 60,00 euro, prelevato dagli espositori del supermercato (...) di Pescara, sito in via (...), non riuscendo a portare a consumazione il delitto per cause indipendenti dalla propria volontà e, segnatamente, per l'intervento di un dipendente del supermercato che, provvedeva ad inseguire l'E. all'uscita del supermercato, bloccandolo e facendosi restituire la merce.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede.

Con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

In Pescara, il 29.10.2024

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di: P.M. in persona della Dott.ssa Lorella De Bonis; Avv.to C. D. M.:

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio E. A. contestandogli il reato riportato in epigrafe. All'udienza predibattimentale, il difensore, munito di procura speciale, avanzava istanza di definizione del procedimento con il rito del giudizio abbreviato. Ammesso il rito richiesto ed acquisito il fascicolo del P.M., all'udienza odierna, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Osserva il Giudicante che, alla luce di tutte le risultanze probatorie legittimamente utilizzabili per la decisione (alla luce del rito prescelto), risulta incontestabilmente dimostrata la penale responsabilità del prevenuto per la condotta di reato compendiata nell'imputazione.

Invero, la lettura dei verbali di P.G. così permette di ricostruire la vicenda.

In data 19-11-2024, M. A., direttore del negozio (...) sito in Pescara alla Via (...), sporgeva querela allegando che un individuo, dopo aver prelevato dagli scaffali della merce del valore complessivo di € 57,00, aveva tentato di superare le casse senza versare il corrispettivo: l'azione furtiva veniva sventata dal cassiere che riusciva a bloccare il malfattore, facendosi restituire la refurtiva. D. F., cassiere presso il (...), confermava la circostanza, specificando che un soggetto, che si era presentato alla cassa per pagare l'acquisto di una bottiglia di thè, presentava un rigonfiamento anomalo sotto i vestiti. Nella circostanza, il malfattore cercava di dileguarsi, ma il teste riusciva a raggiungerlo ed a verificare che sotto i vestiti il soggetto aveva celato effettivamente dei dolciumi, sottratti dagli scaffali del centro commerciale, del valore complessivo di € 57,00: la refurtiva veniva restituita.

Il direttore dell'esercizio commerciale consegnava ai Carabinieri le immagini effettuate dal sistema di videosorveglianza che riproducevano l'azione del malfattore nel mentre sottraeva i generi alimentari dagli scaffali e li nascondeva sotto il maglione: nella circostanza, i militi

potavano accertare che l'autore dell'azione furtiva era E. A.: soggetto noto per i numerosi precedenti penali e di Polizia.

Così compendiate le risultanze investigative, è palese che E. A. tentava di trafugare la refurtiva trafugata dagli scaffali dell'esercizio commerciale gestito dal querelante, del valore di Euro 57,00, cercando di superare le casse senza versare il corrispettivo: azione delittuosa che non veniva portata a compimento esclusivamente per il pronto intervento del personale addetto alle casse.

La condotta del prevenuto, integra, pertanto, l'ipotesi di reato tentata di cui agli artt. 56 e 624 cp. La condotta risulta aggravata, ai sensi dell'art. 625 nn. 2, 7 cp, atteso che i beni trafugati erano esposti alla pubblica fede su dei scaffali messi a disposizione dei clienti all'interno di un centro commerciale. In diritto, sul punto, è buona regola ricordare che, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è esclusa neppure dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, quale mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa (Cfr. Cass. Sez. V° n. 1509/20).

In merito alla procedibilità dell'azione penale, è buona regola ricordare che (Cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1037 del 15/06/2012) il possesso tutelabile in sede penale ha una accezione più ampia di quella civilistica, includendo non solo il possesso "animo domini", ma qualsiasi rapporto di fatto con la cosa esercitato in modo autonomo ed indipendente dalla titolarità del bene quale espressione di un legittimo "ius possessionis"; di guisa che, come nella vicenda in esame, il responsabile di un esercizio commerciale, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza o institori del proprietario dei beni posti in vendita, ha la piena legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce detenuta ed esposta al pubblico.

Acclarata la penale responsabilità, giova evidenziare che i gravi ed anche specifici precedenti penali iscritti a carico dell'imputato dimostrano come l'azione andava a costituire ulteriore espressione della sua capacità delinquenziale: circostanza che impone di applicare la recidiva contestata e che è di ostacolo al riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cp.. Peraltro, non può tacersi che il profitto del reato è stato particolarmente modesto: di conseguenza, può concedersi al prevenuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp in equivalenza con le contestate aggravanti e recidiva. I precedenti penali, peraltro, determinano l'applicazione di una sanzione sensibilmente superiore rispetto al minimo edittale.

Fatte queste premesse, visto l'art. 133 cp ed applicata la riduzione per il rito prescelto, pena equa per E. A. è mesi tre di reclusione ed € 80,00 di multa (pena base, valutato il disposto di cui all'art. 56 cp, tenuto conto del giudizio di equivalenza tra le circostanze ed applicato, pertanto, il regime sanzionatorio del primo comma dell'art. 624 cp, mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed € 120,00 di multa; ridotta per il rito prescelto nella misura predetta), a cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q.M.

Il Tribunale di Pescara – In composizione Monocratica -, visti gli artt. 438 e segg., 533, 535 cpp, dichiara E. A. colpevole del reato lui ascritto, in concorso dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp equivalente alle contestate aggravanti e recidiva, e, applicata la riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione ed € 80,00 di multa, nonché al pagamento delle spese processuali.

Motivazione contestuale.

Pescara 10-12-2025

Il Giudice

Dott. Nicola Colantonio